

N. R.G. xxxx/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI**  
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Paola Pasqualucci ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2016 promossa da:

**EREDE 1 ed EREDE 2**, entrambi in proprio e nella qualità di erede di **CLIENTE**

attori

**contro**

**BANCA**, e **OMISSIS**,

convenuta

(omissis),

terzo chiamato in causa

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.01.2022.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**EREDE 1** e **EREDE 2** hanno citato in giudizio la **BANCA INCORPORANTE**, già **BANCA INCORPORATA**, avanti al Tribunale di Velletri, richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese in via preliminare, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ordinare alla **BANCA INCORPORANTE** già **BANCA INCORPORATA**, di restituire la somma bonificata e MAI autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 11/2010; nel merito accertare, previa espletanda c.t.u. grafologica, l'apocriefa della firma apposta sui documenti che si allegano in copia anche prendendo come atti comparativi i documenti offerti nella presente difesa, nonché l'apocriefa delle firme apposte su tutta la documentazione che verrà acquisita nel corso del processo; accertare, previa eventuale espletanda C.T.U. calli-grafica, come la **BANCA INCORPORANTE**, già **BANCA INCORPORATA**, in persona del legale rapp.te p.t., direttore di filiale, abbia autorizzato il bonifico o altre che in corso di istruttoria si accerteranno, e comunque l'illegittima disponibilità delle somme accreditate presso il conto corrente stesso, e per l'effetto condannare la **BANCA INCORPORANTE**, alla restituzione delle somme prelevate di euro 81.350,00 e comunque del saldo che si palesasse dalla documentazione pro-dotta in corso di causa; accertare come il comportamento contrario alla buona fede oltre che illegittimo, nell'esecuzione del contratto di apertura di conto corrente da parte della **BANCA INCORPORANTE**, abbia causato un danno ingiusto ai Sigg. **EREDE 1** e **EREDE 2**, e per l'effetto condannare la **BANCA INCORPORANTE** al pagamento del risarcimento di tutti i danni sia patiti che patienti che si vorranno quantificare nel corso della causa. Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione dei principi di correttezza e di buona fede ex art. 1345 c.c."

Le motivazioni adottate dagli attori a sostegno delle riportate conclusioni si possono sintetizzare come segue: 1) la signora **EREDE 1** intrattiene il rapporto di conto corrente n. xxxxxxxx/00 presso la filiale di **OMISSIS** di **BANCA**; 2) detto conto era cointestato con i signori **CLIENTE** (marito della **EREDE 1**) e **EREDE 2** (figlio di entrambi); 3) il 28/3/2011 è stato disposto un bonifico di € 81.350,00 con addebito sul predetto conto corrente, a favore del signor **CLIENTE**; 4) la firma della signora **EREDE 1** apposta in calce alla disposizione del predetto bonifico sarebbe apocriefa; 5) la circostanza è stata denunciata con raccomandate del 6/2/2015 e 8/8/2015 e con raccomandata del 19/2/2016 veniva richiesto formalmente la ripetizione della somma oggetto del predetto bonifico, ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 11/2011; 6) da quanto sopra deriverebbero: mancanza di buona fede nella esecuzione del contratto da parte di **BANCA**; i presupposti per la restituzione dell'importo oggetto del predetto bonifico; i presupposti per il risarcimento di danni materiali asseritamente subiti.

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, del 04.05.2022 n. 906*

Si è costituita in giudizio la **BANCA INCORPORANTE** (oggi **BANCA**) chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in via subordinata, di poter chiamare in causa il signor **CLIENTE**, beneficiario del bonifico per cui è causa, perché manlevi e tenga indenne la stessa **BANCA** dalle domande rivoltele.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituito in giudizio **CLIENTE** chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo la mancanza dei presupposti della richiesta di manleva.

Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con CTU grafologica e rinviata al 17/01/2022 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza figurata a trattazione scritta del 17/01/2022 le parti hanno precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

La domanda attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Il terzo chiamato in causa ha confermato di aver ricevuto il bonifico per debiti pregressi.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata alla banca dal momento che il bonifico per cui è causa è stato disposto il 28/3/2011; il primo atto in cui la asserita apocrifia della firma apposta in calce alla disposizione di bonifico è stata lamentata, per stessa ammissione di parte attrice, è la raccomandata del 6/2/2015.

Nel frattempo, gli attori/correntisti hanno ricevuto costantemente e puntualmente gli estratti conto relativi al rapporto in essere con la banca (circostanza **MAI CONTESTATA** ai sensi dell'art. 115 cpc), con le conseguenze che ne derivano (accettazione degli e/c ai sensi dell'art. 119 TUB n. 3; approvazione degli stessi e/c ai sensi dell'art. 1832 c.c. Cass. 8457/2012).

Irrilevante è che la firma apposta sul bonifico sia apocrifa.

Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice detratta la somma già versata a titolo di acconto.

L'esito complessivo della controversia e la complessità delle questioni trattate comportano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta la domanda attrice;
- pone le spese della CUU a carico della parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Velletri, 02/05/2022

il GOP

Dott.ssa Paola Pasqualucci

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***